



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA **Provincia di Cuneo**

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.14

OGGETTO:

Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l'anno 2026. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventisei**, addì **quindici**, del mese di **giugno**, alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
DELLAVALLE Adriana Maria	Sindaco	X	
BADELLINO Alessandra	Vice Sindaco	X	
CASAVECCHIA Simone	Consigliere	X	
TIBALDI Marina in Bellussi	Consigliere	X	
BRONZETTI Daniele	Consigliere	X	
ANGELI Agostino	Consigliere	X	
ANSELMO Elisa	Consigliere		X
ALTOMARI Santo	Consigliere	X	
BADELLINO Giacomo	Consigliere		X
BRERO Roberto Antonio	Consigliere	X	
ROZZI Federico	Consigliere		X
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. NARDI Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **DELLAVALLE Adriana Maria** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l'anno 2026. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, commi 738 e 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio ed investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Visti gli atti adottati dall'Autorità e in particolare:

- la delibera 397/2025/R/RIF con cui ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo 2026-2029, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 01/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 unitamente alle modalità operative di compilazione e trasmissione delle stesse;
- la delibera 480/2025/R/RIF con cui sono stati quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Dato che gli avvisi di pagamento emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Rilevato che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- il comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Dato atto che le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025 e tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione geografica (nord Italia);

- dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999, salvo le deroghe di cui sopra, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze;
- di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

Ricordato che:

- le tariffe si dividono in *utenze domestiche e non domestiche*;
- la tariffa è composta da una *quota fissa* legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile* rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità degli oneri di gestione;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

Verificato altresì che il modello MTR-3, come il precedente, prevede il “limite di crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

Richiamata la propria deliberazione n. 12/CC in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla delibera ARERA 397/2025/R/RIF;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario approvato ammonta complessivamente, per l'anno 2026, ad € 359.075,00, di cui parte variabile € 162.938,00 e parte fissa di € 196.137,00;

Ritenuto di determinare la ripartizione dei costi fissi di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 81 % a carico delle utenze domestiche
- 19 % a carico delle utenze non domestiche

Ritenuto di determinare la ripartizione dei costi variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 58 % a carico delle utenze domestiche
- 42 % a carico delle utenze non domestiche

Dato atto che l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (TEFA), e che tale tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del 5% sull'importo della TARI;

Considerato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato:

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, con la quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si applichino a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, le seguenti componenti perequative unitarie,

che l'Ente è chiamato a incassare e versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA):

- a) € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- b) € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, con la quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si applichi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, la seguente componente perequativa unitaria, che l'Ente è chiamato a incassare e versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA):
 - a) € 6,00 euro/utenza per la componente UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti; trattasi di riduzione del 25% ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, solo utenze domestiche, con ISEE dell'anno 2025 non superiore a € 9.530,00 elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento del tributo per l'anno di imposta 2026 così come segue:

1° RATA	16.07.2026
2° RATA	16.12.2026

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.07.2026;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come risultato nell'allegato A della presente deliberazione;

Considerato che il termine per i Comuni per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI è fissato al 30 aprile dall'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto-legge del 30/12/2021, n. 228;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) all'art. 1 comma 677, ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione delle tariffe nonché del Piano Economico Finanziario e delle modifiche regolamentari;

Considerato che la delibera che approva le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Fianze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante l'inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 18.08.2000 n.267;
- il vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 22/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e i relativi allegati di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte Finanziaria;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che Piano Economico Finanziario 2026-2029 è stato approvato con propria deliberazione n. 12/CC in data odierna;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2026 ammonta ad € 359.075,00, di cui parte variabile € 162.938,00 e parte fissa di € 196.137,00;
- 4) di dare atto che la ripartizione dei costi fissi è stata determinata come segue:
 - 79 % a carico delle utenze domestiche
 - 21 % a carico delle utenze non domestiche
- 5) di dare atto che la ripartizione dei costi variabili è stata determinata come segue:
 - 57 % a carico delle utenze domestiche
 - 43 % a carico delle utenze non domestiche
- 6) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato A), il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al punto precedente assicura in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal PEF 2026;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), stabilito nella misura del 5%;
- 9) di dare atto inoltre che, ai sensi dei provvedimenti ARERA 386/2023/R/RIF e 133/2025/R/RIF, devono essere applicati i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza quantificate come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR₁, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR₂, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - € 6,00 euro/utenza per la componente UR₃, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- 10) di dare atto che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti, che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela

degli utenti e che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente competenti, sia dai Comuni;

- 11) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI per le rate relative all'anno di imposta 2026:

1° RATA	16.07.2026
2° RATA	16.12.2026

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.07.2026;

- 12) di trasmettere il presente atto al Gestore Territorialmente Competente e pertanto al Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (Co.A.B.Se.R.);

- 13) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero.

SUCCESSIVAMENTE, con votazione unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: (DELLAVALLE Adriana Maria)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: (Dott. NARDI Massimo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè

dal **17/06/2026** al **02/07/2026**

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: (Dott. NARDI Massimo)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

☐ è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Santa Vittoria d'Alba, li **17/06/2026**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. NARDI Massimo)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **17/06/2026**

IL SEGRETARIO GENERALE(Dott.
NARDI Massimo)